

Modifica ai paragrafi 4) e 5) dell'Allegato I alla DGR n. 549/2012

4. Entità e calcolo degli oneri di compensazione

1. L'atto di autorizzazione alla trasformazione dispone l'entità degli oneri per la realizzazione degli interventi compensativi a carico del soggetto richiedente, e definisce, in relazione alle modalità di cui all'art. 2, comma 1:
 - a) per gli interventi realizzati a cura e spese dei destinatari dell'autorizzazione:
 - le superfici forestali che possono essere trasformate;
 - la congruità tecnica del progetto, degli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e i costi da sostenere sulla base del progetto presentato;
 - le prescrizioni esecutive;
 - i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
 - gli interventi di manutenzione negli anni successivi all'impianto fino all'affermazione del bosco;
 - l'entità della cauzione a garanzia della realizzazione dei lavori (fidejussione);
 - le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie;
 - b) per gli interventi compensativi da realizzare attraverso l'utilizzo del fondo regionale di cui all'art.5:
 - le superfici forestali che possono essere trasformate;
 - l'ammontare degli oneri di compensazione;
 - i tempi e modalità di pagamento degli oneri;
 - le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie.

2. Il valore biologico del bosco calcolato tenendo conto di parametri ecologici, ecosistemici, paesaggistici e forestali viene fissato in euro 22.000,00. Tale valore costituisce il riferimento per l'applicazione dei parametri individuati nell'allegato A) al fine di determinare gli oneri di compensazione;

3. Gli importi di cui al comma 2 devono essere maggiorati delle seguenti aliquote per spese generali e altri oneri:
 - il 20% per gli interventi di compensazione realizzati direttamente;
 - il 46,4% nel caso di monetizzazione e versamento nel fondo regionale per interventi di compensazione che saranno realizzati dalla Regione)

4. Al valore ottenuto come indicato al punto 3, nei casi previsti si applicano oneri di compensazione ridotti sulla base dello schema allegato:

Casi di applicazione tariffa ridotta	territori di pianura e collina	territori di montagna
a) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 9 del PTPR;	30%	60%
b) realizzazione di altre opere, in terreni diversi da quelli di cui all'art. 10 del PTPR;	-	40%
c) trasformazione bosco con obbligo di ripristino in loco	(*)	(*)

() se la compensazione viene realizzata nei primi anni, l'entità della stessa viene ridotta del*

10% per anno, con una riduzione massima del 50% (lavori entro 1 anno dalla avvenuta trasformazione = riduzione del 50%, entro 2 anni 40%, entro 3 anni 30%, entro 4 anni 20% e entro 5 anni 10%, nessuna riduzione negli anni successivi)

5. Gli oneri di compensazione determinati ai sensi del comma 2 e con le maggiorazioni di cui al punto 3 e le eventuali riduzioni di cui al punto 4 costituiscono l'importo che il richiedente deve versare al fondo regionale di cui all'art. 5.

5. Fondo Regionale per interventi compensativi

1. Ai fini della modalità di compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il Fondo per gli interventi forestali compensativi è finanziato dai versamenti dei soggetti richiedenti la trasformazione del bosco.
2. Le risorse del Fondo sono utilizzate attraverso programmi annuali o pluriennali approvati dalla Giunta Regionale che prevedono:
 - a) la realizzazione di interventi compensativi sulla base della seguente ripartizione per tipologia di intervento:
 - il 60% della dotazione finanziaria annuale per interventi di rimboschimento,
 - il 40% della dotazione finanziaria annuale per interventi di conservazione e miglioramento dei boschi esistenti consistenti in interventi di avviamento all'alto fusto, mantenimento delle radure intercluse nei boschi, di potenziamento delle funzioni di protezione del suolo e della qualità delle risorse idriche e altri interventi per l'incremento della biodiversità,
 - b) il finanziamento di progetti coerenti con le indicazioni degli strumenti di pianificazione di settore di particolare interesse regionale, su iniziativa diretta della Regione ovvero delle Province, delle Unioni di Comuni e dei Comuni, degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, dei soggetti gestori delle Aree di Riequilibrio Ecologico, dei soggetti gestori dei Paesaggi Naturali e Seminaturali Protetti, delle Riserve regionali.

Modifica all'Allegato A) dell'Allegato I alla DGR n. 549/2012

ALLEGATO A

Calcolo degli oneri di compensazione

La presente tabella si utilizza per calcolare il rapporto di compensazione ai fini di determinare gli oneri di compensazione dei boschi da trasformare.

Tabella 1 - **Stima del valore del bosco**

Elementi di valutazione	Basso	Intermedio	Alto	Molto alto	Eccezionale
Tipo di governo	Non governato	Ceduo semplice	Ceduo composto	Fustaie miste a ceduo	Fustaia
Punteggio	1	3	5	7	10

Categorie forestali della Regione Emilia-Romagna	Boschi di neoformazione, boscaglie di invasione, vivai abbandonati	Castagneti neutrofilii; Orno-Ostrieti; Arbusteti a ginepro; Betuleti; Corileti; Pioppeti di pioppo tremulo Rimboschimenti artificiali di Pino nero, excelsa, strobo, cipresso arizonica e altre essenze esotiche	Querceti di roverella, rimboschimenti artificiali in genere ad esclusione di quelli effettuati con Pino nero, excelsa, strobo e Cipresso arizonica	Pinete costiere, Saliceti e pioppeti di origine naturale, Cerrete, Abetine oligotrofiche, Faggete oligotrofiche, Latifoglie mesofile e mesoigrofile, Boscaglie rupestri, ontaneti	Leccete, Querceti di farnia Castagneti acidofili Pinete appenniniche (pino silvestre e uncinato prostrato) Latifoglie mesofile e mesoigrofile, Faggete ad esclusione delle oligotrofiche; Abetine mesoneutrofile
<i>Punteggio</i>	1	3	5	8	10
Posizione	Boschi della media e alta montagna (classificazione Piano Forestale regionale)		Boschi della collina e bassa montagna (classificazione Piano Forestale regionale)		Bosco di pianura (classificazione Piano Forestale regionale)
<i>Punteggio</i>	3		5		10
Vincoli R.d.I. 3267/1923	Assente		Vincolo per scopi idrogeologici art. 7		Area già sottoposta a vincolo per altri scopi art. 17
<i>Punteggio</i>	0		3		5
Presenza di piani di assestamento forestale	Non compreso in P.A.F.		Bosco incluso in P.A.F. scaduto da non oltre 10 anni		Bosco incluso in P.A.F. in corso di validità
<i>Punteggio</i>	0		3		5

Presenza di vincoli paesaggistici (esclusi quelli di cui all'art. 142 lettera f) del Dlgs 42/2004)	Altri vincoli paesaggistici nonché Parchi locali (comunali, sovra comunali o provinciali)		Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (artt. 17, 18 e 19 e 25 del PTPR)		Vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento ministeriale (art. 138, 139, 140 e 141 d.lgs. 42/2004)
<i>Punteggio</i>	1		3		5

Parchi e Aree protette (di cui all'art. 142 lettera f) del Dlgs 42/2004)	Zone contigue e di preparato dei Parchi Nazionali o Regionali. Aree comprese nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti		Altre aree comprese nei Parchi Nazionali e Regionali		Riserve Naturali e Siti della Rete Natura 2000
<i>Punteggio</i>	3		5		8

<i>Nota</i>	In caso di popolamento forestale eterogeneo, si dovrà effettuare la media ponderata tra i valori indicati in tabella.
-------------	---

Calcolo del rapporto di compensazione					
	punteggio ≤ 10	punteggio da 11 a 17	punteggio da 18 a 25	punteggio da 26 a 34	punteggio > 34
Rapporto di compensazione	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5

Esempio a carattere meramente illustrativo: trasformazione di un'area boscata situata in collina di 3.500 m² di querceto o querceto carpinetto governato a ceduo composto, facente parte di un complesso forestale accorpato e assestato di 50 ha, situato all'interno di un parco regionale e in area soggetta a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923).

Posizione = Collina: pt. 5
 Categoria forestale = querceto o querceto carpinetto: pt. 5
 Tipo di governo = ceduo composto: pt. 5
 Piano di assestamento: pt. 5
 Area Protetta, Parco regionale: pt. 5
 Altri vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 = NO: pt. 0
 Vincolo Idrogeologico: pt. 3

PARAMETRO VALORE BOSCO = 28

Il rapporto di compensazione è 1:4

Valore biologico del bosco: Euro 22.000,00
 ai quali vanno aggiunti le maggiorazioni di cui al punto 4.3:

- il 20% per spese generali e oneri vari nel caso di interventi di compensazione realizzati direttamente dal beneficiario pari a Euro 4.400,00:

$$\text{Totale } 26.400,00 / 10.000 \text{ m}^2 * 3.500 \text{ m}^2 * 4 = 36.960,00 \text{ Euro};$$
- il 46,4% per spese generali e oneri vari nel caso di monetizzazione e versamento nel fondo regionale pari a Euro 10.208,00:

$$\text{Totale } 32.208,00 / 10.000 \text{ m}^2 * 3.500 \text{ m}^2 * 4 = 45.091,20 \text{ Euro}.$$

1. Applicazione delle eventuali riduzioni previste al punto 4.4 per opere pubbliche e di interesse pubblico

- a) Interventi compensativi realizzati dal beneficiario
 - In pianura-collina: interventi per un ammontare pari a Euro 25.872,00;
 - in montagna: interventi per un ammontare pari a Euro 14.784,00.
- b) Versamento degli oneri di compensazione sul fondo regionale
 - In pianura-collina: Oneri = Euro 31.563,84;
 - In montagna: Oneri = Euro 18.036,48.

2. Applicazione delle eventuali riduzioni previste al punto 4.4 per altre opere

- a) Interventi compensativi realizzati dal beneficiario
 - In pianura-collina: interventi per un ammontare pari a Euro 36.960,00;
 - In montagna: interventi per un ammontare pari a Euro 22.176,00.
- b) Versamento degli oneri di compensazione sul fondo regionale
 - In pianura-collina: Oneri = Euro 45.091,20;
 - In montagna: Oneri = Euro 27.054,72.